



COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia Sud Sardegna)

CONSULTA PER LE DISABILITA'

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione C.C. n.27 del 19.06.2025



INDICE

CAPO I ***Principi generali***

- Art. 1 - Oggetto e quadro normativo di riferimento.***
- Art. 2 - Finalità***
- Art. 3 – Competenze***
- Art. 4 - Procedura per istituzione e adesione***

CAPO II ***Organizzazione e funzionamento***

- Art. 5- Organi***
- Art. 6 – Assemblea***
- Art. 7– Consiglio Direttivo***
- Art. 8 – Presidente e Vicepresidente***
- Art. 9 – Segreteria***
- Art. 10 – Decadenza – Dimissioni – Revoca – Surroga***
- Art. 11 – Sede***

CAPO III ***Disposizioni finali***

- Art. 12 – Entrata in vigore***
- Art. 13 – Modifiche***



CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Oggetto e quadro normativo di riferimento.

Il presente Regolamento disciplina la istituzione, l'organizzazione, i poteri ed il funzionamento della Consulta per le disabilità.

I principi sui quali si deve fare riferimento sono indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la quale il 22 maggio 2001 ha messo a punto una definizione della condizione di disabilità e delle sue diverse forme attraverso l'International classification of functioning, disability and health (ICF) e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili approvata il 13 dicembre 2006. L'ICF definisce quali azioni sia possibile adottare per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, agendo sui canali di inclusione e di partecipazione sociale, culturale e lavorativa: si giunge, così, alla definizione di disabilità come una "condizione di salute in un ambiente sfavorevole".

La nuova concezione sanitaria e sociale promossa dall'OMS, insieme ai principi stabiliti all'interno della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione Europea è parte firmataria, è stata accolta e recepita dall'UE attraverso diversi atti. L'Unione Europea è intervenuta, nelle materie di propria competenza, con atti legislativi e di policy, vale a dire sia mediante direttive, che con atti di indirizzo e di programmazione.

A livello nazionale esiste un preciso impegno normativo al fine di garantire i diritti, l'integrazione sociale e l'assistenza della persona in condizione di disabilità, secondo i principi ed alle finalità di cui alla legge n. 104/92 e alla legge 328/2000 ed a livello regionale di cui alla Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni.

La disabilità, nelle diverse forme e gradi che essa può assumere, è dunque il risultato dell'interazione tra una dimensione individuale legata allo stato di salute della persona e una dimensione contestuale, composta di diversi fattori potenzialmente limitativi e restrittivi, verso la possibilità di partecipazione sociale e di vita indipendente dell'individuo.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta per le disabilità è un apparato amministrativo stabilmente integrato all'interno dell'organizzazione pubblica ed è un organo consultivo e autonomo per la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il parere espresso dalla Consulta è facoltativo e non vincolante.
2. E' uno strumento di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica delle tematiche afferenti al mondo delle fragilità, con poteri propositivi sull'attività dell'Amministrazione comunale negli ambiti che coinvolgono il tema delle disabilità.
3. Il fine della Consulta è quello di rimuovere ogni ostacolo che limiti il diritto di cittadinanza attiva alle persone in condizione di disabilità. In particolare persegue i seguenti fini:
 - a) Favorire ogni forma di integrazione nell'ambiente di vita della persona con disabilità fisica, psichica o sensoriale;



- b) Assicurare iniziative volte al miglioramento dell'autonomia personale e all'esercizio del diritto alla "cittadinanza attiva";
- c) Stimolare l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi territoriali socio/sanitari tesi al soddisfacimento dei bisogni ed al miglioramento della qualità della vita;
- d) Promuovere sul territorio la cultura dell'"inclusione".

Art.3 - Competenze

1. La Consulta opera, in piena sintonia con le forze sociali e le Istituzioni, per la realizzazione di un piano integrato di interventi sulle politiche sociali a favore delle persone con disabilità,
2. La Consulta analizza i bisogni, avanza proposte per interventi che, nell'ottica della "sicurezza sociale", siano volti al miglioramento delle condizioni generali di vita delle persone con disabilità e verifica lo standard qualitativo dei servizi erogati.
3. Per gli scopi di cui al precedente comma, la Consulta per le disabilità:
 - a) Elabora proposte rivolte agli organi istituzionali del comune su aspetti relativi alle tematiche della disabilità e della invalidità civile;
 - b) Esprime, su richiesta dell'Amministrazione, pareri su atti comunali che si ripercuotono direttamente o indirettamente sulla disabilità;
 - c) Svolge funzione di verifica delle politiche relative alle tematiche del mondo delle fragilità e della invalidità civile ed esercita un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta;
 - d) Raccoglie ed elabora dati riguardanti i servizi e le risorse presenti sul territorio relativamente alle tematiche di interesse sul tema disabilità e invalidità civile;
 - e) Promuove l'approfondimento, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni, anche attraverso percorsi di semplificazione e trasparenza, per favorire la partecipazione attiva alla vita cittadina da parte delle persone con disabilità, individualmente o attraverso le proprie associazioni;
 - f) Programma azioni dirette a risolvere i problemi che ostacolano la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;
 - g) Suggerisce azioni per favorire l'inserimento delle persone con disabilità in tutti i settori della vita civile e la realizzazione di servizi che agevolano e assicurano l'inserimento delle persone con disabilità nell'ambito familiare, scolastico, sociale e lavorativo, al fine di limitare ogni processo di emarginazione e discriminazione;
 - h) Può esprimere parere preventivo e non vincolante sulle progettazioni preliminari di spazi ed edifici pubblici;
 - i) Fornisce alle associazioni aderenti supporto nella gestione dei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
 - j) Collabora all'elaborazione delle proposte di deliberazione che hanno attinenza con le tematiche della disabilità e dell'invalidità civile;
4. La Consulta si avvale della collaborazione volontaria e gratuita delle Associazioni aderenti.
5. L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.



6. La Consulta può dotarsi di proprie disposizioni regolamentari interne, ad integrazione e nel rispetto del presente regolamento.
7. Il Consiglio comunale e la Giunta possono chiedere alla Consulta di collaborare all'elaborazione delle proposte di deliberazione che hanno attinenza con le tematiche della disabilità e dell'invalidità civile. In tal caso trasmettono la bozza di proposta alla Consulta che ha 20 giorni di tempo per prenderne visione ed elaborare le proprie osservazioni facoltative e non vincolanti.

Art. 4- Procedura istituzione e adesione.

1. In sede di prima attuazione, l'Amministrazione comunale provvede a dare apposita informazione mediante manifesto cittadino e bando pubblico per acquisire manifestazioni d'interesse a far parte della Consulta, da presentare utilizzando apposito modulo. Detto bando sarà pubblicato sul sito istituzionale e ne verrà data massima diffusione. I soggetti interessati, sulla base di requisiti specifici presentano, entro la data prevista nel citato avviso, richiesta di adesione indirizzata all'Assessorato alle Politiche sociali.
2. Acquisita la deliberazione della Giunta Comunale di costituzione della Consulta, il Sindaco, o un suo delegato, insedia l'Assemblea della Consulta
3. Successivamente alla istituzione dell'Assemblea possono chiederne l'iscrizione le nuove Associazioni, Cooperative Sociali e le Organizzazioni No-Profit operanti nel campo della disabilità, su apposita modulistica resa disponibile su apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
4. I cittadini interessati a far parte dell'Assemblea della Consulta possono inoltrare istanza, su apposito modulo, dichiarando di non essere iscritti ad alcuna Associazione di cui innanzi e allegando un curriculum riferito alle competenze acquisite.
5. La partecipazione alla Consulta e l'assunzione di cariche al suo interno è a titolo gratuito e volontario. Per nessun componente sono ammessi rimborsi spese.

CAPO II

Organizzazione e funzionamento

Art. 5- Organi

1. Sono Organi della Consulta:
 - a) l'Assemblea;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea della Consulta:

1. E' composta dai singoli cittadini ammessi e dal rappresentante legale (o suo delegato) delle associazioni aderenti (e pertanto n. 1 per associazione);
2. Elegge fra i propri componenti il Consiglio Direttivo cui può delegare, per ragioni d'urgenza, decisioni di propria competenza;



3. E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed è convocata almeno due volte all'anno;
4. Approva il programma annuale di attività redatto dal Consiglio Direttivo e ne verifica l'attuazione, discute e approva le proposte e le istanze delle associazioni aderenti, dei rappresentanti istituzionali e del Consiglio Direttivo;
5. Deve essere convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione contiene, a pena di nullità, l'indicazione del luogo, giorno e ora della seduta con la distinzione tra prima e seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno. Tale avviso è contestualmente trasmesso al Sindaco, all'Assessore alle Politiche sociali e alla Commissione consiliare politiche sociali;
6. Può essere convocata ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, su argomenti definiti, da almeno 1/4 dei componenti.
7. E' validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione, fissata almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita se è presente 1/4 dei componenti;
8. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del presente regolamento. Le votazioni sono valide con la maggioranza semplice dei presenti, il voto è palese, ad eccezione del voto per l'elezione del Consiglio Direttivo o quello riguardante le persone. Non è consentito voto per delega.
10. Copia delle deliberazioni e dei verbali dell'Assemblea sono inviati al Sindaco, all'Assessore alle Politiche sociali e alla Commissione consiliare permanente delle Politiche Sociali entro 10 giorni dall'approvazione.
11. Sono invitati permanenti alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto:
 - a) L'Assessore/a alle Politiche Sociali o un suo delegato;
 - b) Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione Politiche Sociali o loro delegati;
 - c) Il Dirigente dei Servizi Socio Assistenziali o suo delegato.
12. In seno all'Assemblea si possono costituire gruppi tematici, per specifiche problematiche (es lavoro, scuola, famiglia e tempo libero, prevenzione e riabilitazione, ecc.) per fasce di età e/o per zone territoriali, al fine di favorire la partecipazione e l'effettiva funzionalità. I gruppi riferiscono e si attengono alle decisioni dell'Assemblea.
13. I Gruppi ed il Presidente possono richiedere l'intervento di esperti in singole materie, subordinandolo, nel caso in cui questo comportasse oneri finanziari ad una formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

1. La Consulta è amministrata dal Consiglio Direttivo che compie tutte le attività non devolute all'Assemblea. In particolare:
 - a) Può assegnare a ciascun consigliere specifici incarichi;
 - b) Propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - c) Cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea;
 - d) Cura i rapporti con l'amministrazione comunale.



2. Il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, dura in carica tre anni. Viene convocato almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri o di 1/4 dei membri dell'Assemblea.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva del Presidente o del Vice Presidente e della maggioranza dei consiglieri.
4. Le deliberazioni, firmate dal Presidente e dal Segretario, sono tempestivamente inviate al Sindaco, all'Assessore alle Politiche sociali e alla Commissione Consiliare Politiche sociali.
5. Almeno ogni sei mesi il Consiglio direttivo chiede alla Commissione Consiliare Politiche Sociali un'audizione al fine di presentare una relazione sul lavoro svolto.

Art. 8 – Presidente e vice Presidente

1. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, con votazioni segrete e separate, il Presidente e il Vicepresidente.
2. Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Presidente coordina l'attività del Consiglio direttivo, presiede e organizza i lavori dell'Assemblea e a tal fine nomina un segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni
4. Il Presidente dura in carica tre anni e la carica può essere ricoperta dalla stessa persona per un massimo di due mandati.
5. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza prolungata o impedimento temporaneo.

Art. 9 - Segreteria

1. Per il buon funzionamento della Consulta sarà istituito un ufficio di segreteria per depositare i documenti.
2. Sarà nominato dall'Assemblea un segretario verbalizzante, che si occuperà anche di inoltrare le richieste di convocazione della Consulta.

Art. 10 – Decadenza – Dimissioni – Revoca – Surroga

1. In caso di assenza ingiustificata di un componente degli Organi della Consulta, per tre sedute consecutive, l'Assemblea ne dichiara la decadenza.
2. Le eventuali dimissioni di un componente sono indirizzate per iscritto al Presidente dell'Assemblea, tramite l'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Il componente dell'Assemblea espresso delle Associazioni di cui innanzi, dimissionario o decaduto, è surrogato con altro membro indicato dall'Associazione di appartenenza. È, comunque, facoltà di queste decidere, in qualsiasi momento, la revoca del proprio rappresentante.
4. Per gli altri componenti degli Organi della Consulta, in caso di surroga, sono adottate le stesse procedure previste dal presente Regolamento per la nomina.
5. Se il Consigliere Direttivo si assenta senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a dichiararlo decaduto dalla carica e a sostituirlo con il primo dei non eletti.



6. La nomina a componente della Consulta cessa qualora vengano a mancare i presupposti che l'hanno determinata.

Art. 11 - Sede

Sarà cura dell'Amministrazione comunale fornire una sede per le riunioni

CAPO III
Disposizioni finali

Art. 12 –Entrata in vigore e durata

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.

Art. 13 – Modifiche

L'Assemblea, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, può proporre modifiche al presente Regolamento